

REGOLAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI DA GARANTIRE IN CASO DI SCIOPERO

APPROVATO CON D	ELIBERAZIONE DI	GIUNTA COMUNALE
N	DEL	

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'attuazione delle disposizioni contenute nella Legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla Legge 11 aprile 2000 n. 83, e nell'accordo collettivo nazionale del 19 settembre 2002 in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero, individuando il contingente di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili nell'ambito dei servizi gestiti dal Comune.

Art. 2 Individuazione servizi essenziali e contingenti di personale

Il Comune di Aprilia, esonerando a tal fine i relativi contingenti di persone, garantisce in caso di sciopero del personale dipendente, i seguenti servizi pubblici essenziali, già erogati in via ordinaria nel periodo coincidente con quello di effettuazione dello sciopero, al fine di assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:

STATO CIVILE

Raccolta delle registrazioni di nascita e di morte;

Personale da mantenere in servizio:

• N.1 Operatore di Stato Civile;

SERVIZIO ELETTORALE

Attività prescritte in relazione alle scadenze di legge per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali fino alla consegna dei plichi agli uffici competenti;

Personale da mantenere in servizio:

• N.1 Operatore del Servizio Elettorale;

SERVIZIO MESSI

Personale da mantenere in servizio:

• N.1 Operatore del Servizio Messi;

SERVIZIO RISORSE UMANE

Servizio da assicurare limitatamente all'erogazione degli assegni con funzione di sostentamento ed alla compilazione e al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali ove coincidente con l'ultimo giorno di scadenza di legge; tale servizio dovrà essere garantito solo nel caso che lo sciopero sia proclamato per i soli dipendenti dei servizi del personale, per l'intera giornata lavorativa e nei giorni compresi tra il 5 e il 15 di ogni mese.

Personale da mantenere in servizio:

• N. 1 Operatore del Servizio Risorse Umane

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Servizio da assicurare con un nucleo di personale adeguato, limitatamente allo svolgimento delle prestazioni minime riguardanti:

- a. attività richiesta dall'autorità giudiziaria e interventi in caso di trattamenti sanitari obbligatori;
- b. attività di rilevazione relativa all'infortunistica stradale;
- c. attività di pronto intervento;
- d. attività della centrale operativa;
- e. vigilanza casa municipale.

Personale da mantenere in servizio:

- N. 8 operatori di cui:
 - N.4 nel turno antimeridiano
 - N.4 nel turno pomeridiano

<u>SERVIZIO TECNOLOGICO E MANUTENZIONI</u>

- > Servizi cimiteriali relativi al ricevimento e tumulazione o inumazione delle salme;
- Servizio Trasporti;
- > Servizi attinenti alla rete stradale;
- Servizio di pronto intervento tecnico;

Personale da mantenere in servizio:

- N. 2 operatori;
- N. 2 autisti;
- N. 1 coordinatore tecnico.

SERVIZI CULTURALI

Tra questi rientra la biblioteca comunale.

Personale da mantenere in servizi in caso di sciopero:

• N. 2 Operatori del Servizio Culturale.

Art. 3 Individuazione e rotazione del personale

I Dirigenti e/o Responsabili del funzionamento dei singoli uffici, in occasione di ogni sciopero, individuano i nominativi del personale che deve garantire il servizio e perciò esonerato dall'effettuazione dello sciopero.

L'individuazione dei nominativi, nell'ambito di ogni servizio, deve essere ispirato al principio della rotazione. La comunicazione agli interessati e alle OO.SS. va effettuata entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero stesso, sempre che pervenga all'Amministrazione comunicazione dell'indizione dello sciopero nei tempi previsti (10 gg prima dello sciopero). Il personale individuato ha diritto di esprimere, entro le 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la sostituzione, nel caso questa sia possibile. E' fatta salva la possibilità che lavoratori di uno stesso servizio, con uguale qualificazione professionale, possano accordarsi tra loro nell'individuare nominativi diversi da quelli indicati dall'Amministrazione per garantire il servizio. In questo caso ne daranno formale comunicazione al capo dell'ufficio.

Art. 4 Norma finale

Per tutte le materie non disciplinate dal presente regolamento, si fa espresso rinvio alle norme di Legge ed agli Accordi Nazionali in materia, nel tempo vigenti.

Nella eventualità che nel corso del tempo vengano modificati taluni profili professionali, il personale da contingentare sarà quello il cui profilo più si avvicina, per analogia e per continuità di mansioni, a quelli indicati all'art. 2.